

N. 475

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996

Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo opportuno ed indispensabile ripresentare in questa legislatura il nostro disegno di legge recante: «Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali», anche perchè dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, vi sono state molteplici proposte legislative in attuazione dell'articolo 52 della legge stessa, ma il Parlamento non è mai riuscito a varare la necessaria nuova disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali.

L'incerta condizione dei segretari comunali e provinciali provoca una sempre più accentuata condizione di disagio della categoria ma soprattutto pregiudica gravemente la funzionalità delle nostre istituzioni territoriali.

I ritardi del legislatore determinano un accelerato processo di degrado di tale peculiare rapporto lavorativo che va ad aumentare le disfunzioni delle autonomie locali.

La denuncia quotidiana dei segretari comunali è costante. Eppure essa è inascoltata nonostante l'evidente improcrastinabilità di dare una soluzione al problema.

La vigente disciplina è caotica e completamente inadatta a garantire l'importantis-

simo ruolo di tali indispensabili tutori del bene pubblico.

Occorre una nuova disciplina che definisca con chiarezza le funzioni e le attribuzioni dei segretari comunali e provinciali, i loro rapporti con gli organi elettivi, le modalità di accesso alla carriera - prevedendo l'effettuazione di un corso e di un successivo tirocinio - e le possibilità dello sviluppo della carriera, soprattutto attraverso una continua formazione.

In particolare occorre un costante aggiornamento per un più efficace perfezionamento delle necessarie conoscenze teoriche e manageriali.

Occorre altresì garantire l'esercizio indipendente delle funzioni dei segretari, tutelando al massimo la loro autonomia ed abolendo le condizionanti note di qualifica.

È urgente procedere a tale riforma senza la quale non ci potrà essere in Italia un'amministrazione locale che garantisca veramente al cittadino il migliore espletamento dei servizi pubblici.

Ripresentiamo questo disegno di legge proprio per sottolinearne il carattere di urgenza e, in tal senso, auspichiamo che una sua rapida approvazione rappresenti uno degli attesi ed indispensabili passi del neo-eletto Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 52 della legge
8 giugno 1990, n. 142)*

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le parole: «funzionario statale» sono sostituite dalle altre: «dirigente statale».

2. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è soppressa la parola: «pariteticamente».

Art. 2.

(Qualifiche)

1. La qualifica dirigenziale di segretario comunale e provinciale si articola nelle seguenti denominazioni:

- a) segretario generale di prima classe;
- b) segretario generale di seconda classe;
- c) segretario comunale capo;
- d) segretario comunale.

2. Gli accordi contrattuali stabiliscono il trattamento economico nel rispetto dell'unicità di funzione e dell'articolazione della qualifica dirigenziale così come individuata dal comma 1.

Art. 3.

(Accesso alla carriera)

1. L'accesso al grado iniziale della carriera di segretario comunale e provinciale avviene mediante un corso biennale di reclutamento e formazione espletato dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno ed un successivo periodo semestrale di praticantato.

2. Al corso di cui al comma 1 si accede mediante un concorso pubblico a cui possono partecipare i pubblici dipendenti laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio ovvero in possesso di lauree equipollenti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno due anni in qualifiche corrispondenti alle sopresse carriere direttive.

3. Il concorso è bandito ogni due anni nel mese di novembre con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nel bando sono stabiliti con precisione i criteri di valutazione dei titoli e tutte le modalità di svolgimento del concorso.

5. La commissione giudicatrice del concorso è composta da un alto magistrato designato dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due segretari designati dal Ministro dell'interno e da due segretari designati dal Consiglio nazionale di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.

6. Al termine del primo anno del corso sono effettuate delle prove, il cui superamento comporta l'ammissione al secondo anno.

7. Al termine del secondo anno di corso e dopo aver superato le prove finali, gli idonei sono assegnati dal Consiglio nazionale di amministrazione dei segretari comunali e provinciali presso un comune per un periodo di praticantato di sei mesi da svolgere in stretta collaborazione con un segretario comunale in ruolo da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento del Consiglio nazionale di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.

Art. 4.

(Borse di studio)

1. Ai partecipanti al corso di reclutamento e formazione è corrisposta una borsa di studio pari al 75 per cento del trattamento economico del grado iniziale.

2. Ai praticanti di cui all'articolo 3, comma 7, è corrisposta una borsa di studio pari

all'85 per cento del trattamento economico di grado iniziale.

Art. 5.

(Immissione in ruolo)

1. Concluso con giudizio favorevole il periodo semestrale di praticantato, i segretari sono iscritti in apposito albo ed immessi in ruolo dal Consiglio nazionale di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.

Art. 6.

(Corso triennale di perfezionamento)

1. I posti di segretario generale sono conferibili esclusivamente ai dichiarati idonei al termine di un corso di perfezionamento di durata triennale svolto presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.

2. Il corso triennale di perfezionamento consente il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in amministrazione locale, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme concernenti i requisiti e le modalità di selezione per l'accesso, la formazione delle graduatorie finali, il trattamento economico dei corsisti e la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 7.

(Consiglio nazionale di amministrazione dei segretari comunali e provinciali)

1. È istituito il Consiglio nazionale di amministrazione dei segretari comunali e provinciali, che esercita, sulla base di un regolamento adottato dal Ministro dell'interno, le funzioni relative al rapporto di

servizio dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Consiglio nazionale di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'interno o da suo delegato ed è composto da sette rappresentanti eletti dai segretari comunali e provinciali, cinque segretari comunali e/o provinciali nominati dal Ministro dell'interno, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI).

3. Il Consiglio nazionale di amministrazione adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento nell'ambito del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

(Funzioni del segretario comunale e provinciale)

1. Il segretario comunale o provinciale svolge funzioni di alta direzione e garanzia, collaborazione e consulenza prospettiva, assistenza, dirigendo i servizi dell'ente e garantendo l'efficienza, l'efficacia, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Il parere del segretario conclude la fase istruttoria dell'attività amministrativa.

3. Il segretario può esercitare potere di proposta agli organi dell'ente.

4. Nel dirigere gli uffici ed i servizi dell'ente, il segretario impartisce ordini e direttive a tutto il personale ed esercita il potere disciplinare secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'ente.

Art. 9.

(Note di qualifica)

1. Sono abrogate le norme che prevedono note di qualifica.

2. In nessun caso gli enti locali possono esprimere definitive valutazioni circa l'operato dei segretari; essi possono soltanto portare a conoscenza del Consiglio nazio-

nale di amministrazione di cui all'articolo 7 le proprie considerazioni.

Art. 10.

*(Classificazione dei comuni
e progressione di carriera)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite una nuova classificazione dei comuni, le modalità dei trasferimenti fra sedi e della progressione di carriera dei segretari comunali.

Art. 11.

(Trasferimenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito ai segretari, su domanda, secondo le modalità dettate con decreto del Ministro dell'interno, di ottenere il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la propria qualifica ovvero nella qualifica a livello equipollente.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 hanno luogo sulla base della disponibilità dei posti e secondo una graduatoria formulata da apposita commissione nominata dal Ministro dell'interno.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i segretari, su domanda rivolta direttamente alla diversa Amministrazione di cui, dopo il conseguimento della laurea, sono già stati dipendenti per almeno due anni, sono inquadrati presso di essa, anche in deroga al rispettivo ordinamento, mantenendo la qualifica o livello equipollente. Tale domanda è accolta entro trenta giorni dal ricevimento e con precedenza su ogni altra procedura.

Art. 12.

*(Testo unico sui segretari comunali
e provinciali)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo ema-

na un testo unico inteso a riunire e coordinare le disposizioni legislative in vigore relative ai segretari comunali e provinciali.

2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette lo schema del predetto testo entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'interno.